

L'accoglienza scolastica dei minori ucraini provenienti dai territori in guerra

Vademecum per le Istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Milano

Edizione 1.4 del 7 giugno 2022



Ufficio X - Ambito territoriale di Milano

In questi giorni i nostri istituti scolastici stanno dimostrando che la scuola è casa e rifugio per chi fugge dalla guerra. Stanno accogliendo bambini e ragazzi ucraini, dando testimonianza concreta di cosa sia la solidarietà richiesta dalla nostra Costituzione. La scuola deve essere luogo di riscatto e crescita, di futuro. È qui che si costruisce, attraverso la conoscenza e l'educazione, la nostra comunità democratica, per tutti.

Intervento del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, alla giornata di presentazione del documento *Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*, Roma 17 marzo 2022.

Indice

Introduzione	4
1. Le strutture territoriali di riferimento per l'accoglienza scolastica dei minori ucraini	
1.1 Il ruolo dei poli START e dei CTI	5
1.2 Il ruolo delle Istituzioni scolastiche	7
2. La piattaforma territoriale di supporto per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini	
2.1 Presentazione della piattaforma e funzionalità principali	8
3. La normativa di riferimento per l'inserimento scolastico dei minori ucraini	
3.1 La tutela del diritto allo studio	9
3.2 L'iscrizione scolastica	10
3.3 La determinazione della classe di iscrizione	11
3.4 L'inserimento nelle classi ordinarie	12
3.5 La conoscenza della lingua italiana	12
3.6 Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato	13
3.7 Piano didattico personalizzato (PDP) e Piano di apprendimento individualizzato (PAI)	16
4. Disposizioni di carattere sanitario per la frequenza scolastica	
4.1 Disposizioni generali di carattere sanitario	17
4.2 Disposizioni relative alla frequenza scolastica	18
5. Primi interventi di supporto	
5.1 Interventi di supporto psicosociale	19
5.2 Interventi di supporto linguistico, educativo e didattico	19
6. L'offerta formativa dei CPIA	21
7. Materiali e risorse	
7.1 Risorse e strumenti per l'apprendimento	23
8. Associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore	25

Introduzione

L'Ufficio scolastico territoriale di Milano è impegnato a garantire l'inserimento nelle scuole della Città Metropolitana dei profughi ucraini in fuga dalla guerra che sta devastando il loro paese.

Questo documento intende fornire le informazioni necessarie per renderlo possibile.

La gestione di questo particolare aspetto dell'emergenza che stiamo vivendo sarà possibile solamente grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni.

La piattaforma utilizzata, già nota al personale delle segreterie scolastiche, è stata pensata per consentire di governare e monitorare nel modo più semplice possibile l'accoglienza nelle nostre scuole di un numero sicuramente molto significativo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi ucraini entro le prossime settimane.

Molti di loro, al momento della pubblicazione di questo vademecum, saranno già stati iscritti.

Infatti, le procedure per il loro inserimento sono state attivate sin dai primi arrivi successivi all'inizio della guerra direttamente dalle singole istituzioni scolastiche, senza aspettare indicazioni da parte dell'Ufficio scolastico.

Scopo della piattaforma è anche quello di far emergere il lavoro già fatto e inserirlo nel contesto più ampio del sistema scolastico della Città Metropolitana, per riuscire a dare una risposta adeguata a persone che stanno vivendo un'esperienza traumatica e guardano a noi con speranza.

1. Le strutture territoriali di riferimento per l'accoglienza scolastica dei minori ucraini

1.1 Il ruolo dei poli START e dei CTI


L'Ufficio X ha individuato, quali strutture territoriali di riferimento per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini, i quattro poli START (**Sportelli Territoriali per l'Accoglienza in Rete per l'inTegrazione**, creati nel 2009 nel quadro di un Accordo interistituzionale sottoscritto tra il Comune di Milano e l'Ufficio X dell'USR Lombardia) e i sei CTI (**Centri territoriali per l'inclusione**):

✓ COSA FANNO I POLI START E I CTI

- raccolgono le richieste di accoglienza scolastica, pervenute direttamente o tramite i Comuni del territorio, e le inseriscono nella piattaforma territoriale;
- procedono alla ricerca di un'istituzione scolastica dove poter iscrivere i minori;
- supportano le istituzioni scolastiche in materia di interventi linguistici, educativi, didattici e psicosociali in favore dei minori ucraini iscritti;
- raccolgono e condividono materiali e buone pratiche da divulgare tra le istituzioni scolastiche di competenza;


✓ QUALI SONO LE AREE TERRITORIALI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEI POLI START E DEI CTI

- i quattro poli START sono competenti per le richieste di **iscrizione nelle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione** (primaria e secondaria di I grado) di **minori ucraini domiciliati nel Comune di Milano**:




Polo	Sede e contatti	Municipi di competenza
START 1	IC "via Giacosa" Referente: ins. Francesca Delvecchio polo.start1@gmail.com ; tel. 02 88441582	1,2,3
START 2	IC "M. Candia" Referente: ins. Maria Rosa Redemagni polostart2info@gmail.com ; tel. 02 88446512	4,5
START 3	IC "L. Tosloj" Referente: ins. Lucia Potenza polostart3@gmail.com ; tel. 02 88444461	6,7
START 4	IC "via Scialoja" Referente: ins. Lucia Leuci polostart4@gmail.com ; tel. 02 88442012	8,9

- i **CTI dell'Ambito 21 e dell'Ambito 22** sono competenti per le richieste di **iscrizione nelle istituzioni scolastiche del II ciclo** di istruzione (istituti di istruzione secondaria superiore) dei **minori domiciliati nel Comune di Milano**:



CTI	Sede e contatti	Municipi di competenza
CTI Ambito 21	IS "P. Frisi" Referente: ins. Antonella Saccone cti21@iisfrisi.it	2,3,8,9
CTI Ambito 22	IS "Galilei-Luxemburg" Referente: ins. Angelo De Cristofaro & Emanuela Perrone poloinclusioneambito22@gmail.com	1,4,5,6,7

- i **CTI degli Ambiti 22, 23, 24, 25 e 26** sono competenti per le **richieste di iscrizione nelle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo** di istruzione (primaria, secondaria di I e di II grado) dei **minori domiciliati nei restanti Comuni della Città metropolitana**:



CTI	Sede e contatti	Comuni di competenza
CTI Ambito 23	IC "Montessori", Bollate Referente: ins. Alfonso Anguilla cti23@icmontessori.edu.it	Ambito 23
CTI Ambito 24	IC "Cavalcanti", San Giuliano Milanese Referente: ins. Marina Lamantea cti24@icscavalcanti.it	Ambito 24
CTI Ambito 25	IC "via delle Orchidee", Rozzano Referente: ins. Maria Scaricaciottoli cti.ambito25@icorchidee.edu.it	Ambito 25
CTI Ambito 26	IC "Bonvesin de la Riva" Legnano Referente: ins. Mariano Fumante cts@icsbonvesin.edu.it	Ambito 26

1.2 Il ruolo delle Istituzioni scolastiche

Qualora ricevano richieste di accoglienza scolastica, **le Istituzioni scolastiche potranno procedere all'immediata iscrizione del minore**, in caso di disponibilità di posti. In caso di indisponibilità, le scuole inoltreranno tali richieste alla struttura territoriale di riferimento (polo Start o CTI).

Le segreterie delle scuole sono tenute a inserire nella piattaforma i dati relativi alle effettive iscrizioni perfezionate, ciò al fine di rendere possibile il monitoraggio dei flussi da parte dell'Ufficio.

2. La piattaforma territoriale di supporto per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini

2.1 Presentazione della piattaforma e funzionalità principali

La piattaforma realizzata dall'Ufficio Scolastico è popolata da differenti attori:

- Singole scuole, per ciò che attiene ai minori direttamente iscritti dalle medesime;
- Comuni della Città metropolitana di Milano;
- Poli StarT e CTI, per l'individuazione della scuola di iscrizione;
- UST di Milano, per eventuali segnalazioni pervenute direttamente all'ufficio.

L'inserimento dei dati permette:

- Alle scuole di segnalare il numero di minori già iscritti;
- Ai comuni di segnalare tempestivamente la necessità di iscrizione;
- Ai Poli StarT e CTI di avere immediatamente a disposizione le informazioni utili per accompagnare l'inserimento su una scuola del territorio di loro competenza;
- All'UST di monitorare in tempo reale la situazione.

Come precisato nella Nota n. 4717 del 1 aprile 2022, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare i dati relativi ai minori ucraini iscritti a partire dal 24 febbraio 2022, data di inizio del conflitto, anche all'Amministrazione centrale, utilizzando l'applicazione [“Rilevazione sull'accoglienza scolastica degli studenti ucraini”](#), accessibile tramite il Sistema informativo dell'Istruzione SIDI.

Limitatamente ad alcuni Enti locali della Città metropolitana, le scuole devono inoltre trasmettere i nominativi degli alunni iscritti al competente servizio di anagrafe scolastica (per il Comune di Milano, la trasmissione di questi dati avviene tramite il portale AnaSco del Sistema Unico Servizi Educativi).

Al fine di evitare disallineamenti tra i dati acquisiti da ciascuna amministrazione, le segreterie scolastiche sono invitate a verificare accuratamente la corrispondenza tra il numero di iscritti nelle piattaforme del Ministero e dell'Ufficio X e i dati comunicati all'Ente locale.

3. La normativa di riferimento per l'inserimento scolastico dei minori ucraini

3.1 La tutela del diritto allo studio

Ai minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale si applicano le stesse forme e gli stessi modi di tutela per l'esercizio del diritto-dovere allo studio previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.

La **C.M. 301/1989** (*Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*), a firma dell'allora Ministro all'Istruzione On. Sergio Mattarella, nella quale sono contenute le prime indicazioni ufficiali in materia di accoglienza degli alunni non italiani, ribadiva infatti: «l'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio».

La tutela dell'esercizio di tale diritto-dovere, già contemplata nella Costituzione Repubblica italiana e nella *Dichiarazione dei Diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite* (1959, 1989), è stata negli anni più volte riaffermata, segnatamente attraverso il **principio dell'universalismo** che costituisce uno dei quattro principi generali della *via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*:

«L'assunzione di criteri universalistici per il riconoscimento dei diritti dei minori è stata introdotta fin dagli anni Novanta a partire da due elementi valoriali forti:

- l'applicazione alla realtà italiana delle norme previste dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata in sede ONU nel 1989, ratificata dall'Italia nel 1991 e confermata nelle normative di quegli anni sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la tradizione della scuola italiana messa a punto già negli anni Settanta nei confronti delle varie forme di diversità.

Ciò ha significato riconoscere che:

a) **l'istruzione è un diritto di ogni bambino – quindi anche di quello che non ha la cittadinanza italiana – considerato portatore di diritti non solo come “figlio” data la sua minore età, ma anche come individuo in sé, indipendentemente dalla posizione dei genitori e anche indipendentemente dalla presenza dei genitori sul nostro territorio»** ([MIUR, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, 2007](#)).

3.2 L'iscrizione scolastica

Il principale riferimento normativo è l'**art. 45 (Iscrizione scolastica) del D.P.R. n. 349/1999** (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*):

«1. **I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.** Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. **Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.** I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,** tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. **Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;** allo scopo **possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni** per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati».

Il dettato normativo contenuto nell'art. 45 (*Iscrizione scolastica*), commi 1-5 del D.P.R. n. 349/1999, è stato confermato dalle indicazioni contenute nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* emanate nel 2006 e aggiornate con la [Nota ministeriale n. 4233/2014](#) (attualmente in vigore), nelle quali è ribadito:

«L'iscrizione in corso d'anno

Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. Anche in questo caso, **lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione.**

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso **è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica».**

3.3 La determinazione della classe di iscrizione

Ai sensi della normativa vigente (precitato art. 45 del D.P.R. n. 394/1999), **la determinazione della classe di iscrizione è di stretta competenza delle Istituzioni scolastiche**; pertanto, i poli di riferimento (START e CTI) potranno fornire esclusivamente un'indicazione di carattere orientativo in merito alla possibile classe di inserimento, sulla base delle informazioni raccolte. Tale indicazione non potrà avere in alcun caso carattere vincolante per le istituzioni scolastiche accoglienti.

Si richiama l'attenzione sulle richieste di iscrizione da parte di minori infra-quattordicenni e neo-quindecenni, che risultano essere di particolare complessità e che **dovranno essere attentamente valutate caso per caso**, segnatamente sulla **Nota MIUR n. 465/2012** (*Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato*) nella quale è ribadito il principio dell'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica. Da ciò consegue che **il minore cittadino non italiano può essere inserito nella scuola secondaria di II grado, stante il requisito dell'età, a prescindere dal percorso scolastico pregresso** (ad es. anche nel caso in cui non abbia concluso nel Paese di origine 8 anni di scolarità), e successivamente ammesso a sostenere l'Esame di Stato anche se privo del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.

3.4 L'inserimento nelle classi ordinarie

A seguito della formalizzazione dell'iscrizione, il minore neoarrivato è inserito **all'interno delle classi ordinarie**, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e secondo il **principio della scuola comune**: «La scuola italiana si è orientata fin da subito a inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, **all'interno delle normali classi scolastiche ed evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati**, diversamente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). **Si tratta dell'applicazione concreta del più generale principio dell'Universalismo, ma anche del riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità**. Tale scelta non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana» ([MIUR, La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, 2007](#)).

3.5 La conoscenza della lingua italiana

Le già citate [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri \(2014\)](#) ribadiscono che «gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, **tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno**. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica».

La scarsa conoscenza/non conoscenza della lingua italiana, tuttavia, non può essere assunta quale criterio unico per la retrocessione del minore. A tal fine, si ritiene opportuno sensibilizzare le istituzioni scolastiche in merito a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, segnatamente alla necessità di contrastare la dispersione e il ritardo scolastico dei minori con cittadinanza non italiana: «Contrastare il ritardo scolastico. **La normativa sull' inserimento scolastico degli alunni con background migratorio prevede la determinazione della classe sulla base del criterio dell'età**. I dati ministeriali rilevano infatti un tasso preoccupante di "ritardo scolastico" in ingresso che, non solo non evita, ma in molti casi favorisce ulteriori ritardi dovuti alle bocciature/ripetenze, con effetti di demotivazione al proseguimento degli studi. **Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa la non conoscenza dell'italiano dell'alunno neo-inserito per il quale occorre, anzi, prevedere piani didattici**

personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di apprendimento» (cfr. le dieci raccomandazioni contenute nel documento [Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura, di cui alla Nota ministeriale n. 5535/2015](#)).

Inoltre, **«l'italiano s'impara giorno dopo giorno nella relazione con gli insegnanti e con i compagni. Lo si apprende facendo, esplorando, provando, imparando altre discipline, ma sempre grazie a parole in italiano che circondano e raccontano le azioni.** La scuola e i corsi sono il contesto di contatto linguistico privilegiato, quotidiano, affettivo e motivante» (Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura, [È la lingua che ci fa uguali. Nota per ripartire senza dimenticare gli alunni stranieri](#), 2020)

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. DPR n. 89/2009, nella scuola secondaria di I grado le due ore previste per la seconda lingua comunitaria «possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole». Come previsto dalla C.M. n. 48 del 31 maggio 2021, nel caso «di quegli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana [...] la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame».

3.6 Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato

Con l'[O.M. n. 156 del 4 giugno 2022](#) e la [Nota prot. 14473 del 6 giugno 2022](#), il Ministro dell'Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e alla partecipazione agli esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

In entrambi i cicli di istruzione, **nelle classi non terminali «la valutazione finale degli apprendimenti [...] è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria».**

In entrambi i cicli di istruzione, **i consigli di classe possono deliberare l'esonero della partecipazione all'esame di Stato conclusivo per gli alunni e gli studenti ucraini «che non siano in grado di sostenere le prove [...] in considerazione del livello di abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana», ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (I ciclo) o degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi (II ciclo).**

✓ Disposizioni specifiche in merito alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato – I ciclo

In deroga alla normativa in vigore, «qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, **la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche**».

Gli alunni ucraini «sono ammessi alla classe successiva, salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell'orario annuale personalizzato». Per gli ammessi alla classe successiva, i docenti del consiglio di classe «predispongono un **Piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento [...] **Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato**, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

Agli alunni ucraini frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.

Per gli alunni esonerati dalla partecipazione agli esami di Stato, «**in sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76». Tale attestato costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

✓ Disposizioni specifiche in merito alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato – Il ciclo

«In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, **qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti sono comunque ammessi alla classe successiva. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti;**

non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali il consiglio di classe non disponga di adeguati elementi rinviando ad un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche, utile al rilascio della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, per i soli studenti iscritti alle classi prima e seconda.

Nel caso di frequenza delle classi terza e quarta, e di ammissione alla classe successiva **non si procede all'attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti ammessi alla classe successiva**, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, **il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

In relazione alle discipline e ai relativi obiettivi indicati nel Piano di apprendimento individualizzato, i docenti effettuano, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, apposite verifiche relativamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Nel corso dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche di cui al comma 7, **procede a integrare le valutazioni dell'anno scolastico 2021/2022** relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all'eventuale attribuzione del credito scolastico dell'anno precedente. **I voti espressi in decimi per l'anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico.** Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.

Per gli studenti esonerati dalla partecipazione agli esami di Stato, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante elementi informativi sull'indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi. L'attestato costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico».

3.7 Piano didattico personalizzato (PDP) e Piano di apprendimento individualizzato (PAI)

Come precisato nelle [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.](#) è prioritario «che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione* e, successivamente, dalle *Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado*, **un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni**, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio **Piano didattico personalizzato** (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neoarrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana. Dunque, la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una **riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti**, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa».

Il **Piano di apprendimento personalizzato (PAI)** è stato introdotto [dall'art. 6 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020](#) concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e il recupero degli apprendimenti: «per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi [...] i docenti contitolari della classe o il consiglio di**

classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale».

4. Disposizioni di carattere sanitario per la frequenza scolastica

4.1 Disposizioni generali di carattere sanitario

Si richiamano, in via preliminare, le disposizioni contenute [nell'Ordinanza n. 873 del 6 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione civile](#) :

«1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

“(omissis)”

5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.

6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione».

Sul sito istituzionale di ATS Milano è possibile reperire ulteriori informazioni, nonché l’elenco dei Punti tampone e dei centri Hotspot per l’emergenza Ucraina: <https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini> .

4.2 Disposizioni relative alla frequenza scolastica

Per le disposizioni specifiche relative alla documentazione sanitaria dei minori, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle *Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri*:

«La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. **In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.** Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza».

Come comunicato con la [Nota n. 5095 del 6 aprile 2022](#), ATS Milano ha attivato servizi di assistenza e screening sanitario la cui offerta è descritta nel sito istituzionale: <https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini> . Nello specifico, è stato elaborato un calendario di recupero ad hoc in base all’età dei minori ucraini. Per informazioni e supporto sulle vaccinazioni dei minori ucraini è inoltre possibile scrivere a: elenchiscuole@ats-milano.it .

5. Primi interventi di supporto

5.1 Interventi di supporto psicosociale

Come riportato nella nota ministeriale [Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse](#), “La gravità e la repentinità degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole potranno impiegare i fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. E’ in corso di perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse in parola.”

Inoltre, con comunicazione diretta, le istituzioni scolastiche hanno ricevuto indicazioni relativamente a **E.F. 2022 – Avviso MPIAODGRUF 9585 dell’8 marzo 2022, assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021.**

ATS Milano raccomanda di contattare i servizi attivi in ogni ASST del territorio per valutare possibili raccordi e interventi.

5.2 Interventi di supporto linguistico, educativo e didattico

La [Nota ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022 \(Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli\)](#) ha fornito le prime indicazioni relative all’accoglienza e alle risorse che saranno rese disponibili per le istituzioni scolastiche.

Sarà opportuno che le comunità scolastiche si concentrino prioritariamente sui loro bisogni linguistici, privilegiando attività laboratoriali per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda e la valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale di cui ognuno di questi minori è portatore. Molte scuole dispongono di risorse interne (docenti dell’organico dell’autonomia, etc.), o possono ricorrere a mediatori linguistico-culturali esterni messi a disposizione dagli enti locali o da associazioni del terzo settore, per la realizzazione di interventi di prima e seconda accoglienza. Quali che siano le risorse iniziali di ogni comunità scolastica, si possono suggerire alcune modalità per un facilitare, nella prospettiva dell’educazione interculturale, il positivo

inserimento dei bambini e degli adolescenti provenienti dai territori in guerra (cfr. *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*):

Segni d'accoglienza

Per rendere più vicina la scuola di inserimento e dare un messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi e ai messaggi anche multimediali in varie lingue, rivolti ai genitori stranieri, vengono spesso realizzati e utilizzati nelle scuole cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di accoglienza e di "benvenuto".

Per rilevare competenze e capacità

Per conoscere l'alunno straniero neo-inserito, rilevandone anche le capacità in L1, si possono utilizzare i questionari plurilingui e le "schede d'ingresso" in versione bilingue che si propongono di cogliere capacità logico-matematiche e di comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell'alunno.

Storie bilingui

Attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritture a alfabeti differenti; facilitare la comprensione del testo in italiano da parte dell'alluno straniero, dal momento che può contare su una prima lettura nella sua lingua d'origine.

Parole per studiare

Uno dei modi per facilitare la comprensione di un contenuto di studio, può essere, nella fase iniziale anche quello di proporre una breve lista di termini /chiave o un piccolo glossario bilingue inerente al tema.

Lo scambio tra le lingue

All'interno di temi trattati nel curriculum comune si può trovare il modo durante l'anno di presentare la ricchezza e la varietà delle lingue in modi diversi: facendo un cenno ai prestiti linguistici che intercorrono da sempre tra una lingua e l'altra (moltissimi sono, ad esempio, i prestiti dall'arabo all'italiano); proponendo di scoprire come si nomina uno stesso oggetto o come si declina un nome proprio in lingue differenti.

L'insegnamento delle lingue anche non comunitarie

In molte scuole sono realizzati, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli allievi (arabo, cinese, russo, giapponese...) che sono aperti agli alunni madrelingua e agli alunni italiani.

6. L'offerta formativa dei CPIA

Si ritiene opportuno segnalare l'offerta formativa dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), a cui possono accedere anche i giovani e gli adulti ucraini giunti sul nostro territorio. Come è noto, possono iscriversi ai CPIA:

- **i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età¹** e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni;
- **adulti, anche stranieri**, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e **che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione**;
- **adulti, anche stranieri**, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e **che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione**;
- **adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.**

I corsi di istruzione dei CPIA sono organizzati nei seguenti percorsi:

- **percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana**;
- **percorsi di istruzione di primo livello**, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- **percorsi di istruzione di secondo livello**, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Con riferimento all'emergenza umanitaria in corso e all'accoglienza scolastica dei profughi ucraini, alcuni CPIA offrono **corsi di Italiano per stranieri in base ai bisogni formativi del territorio, finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (fondo FAMI)** o con altre risorse. Tali corsi non seguono il calendario scolastico, ma iniziano e terminano autonomamente in diversi momenti dell'anno. A tal fine, le istituzioni scolastiche ordinamentali sono invitate a prendere contatto con il CPIA del proprio territorio per verificare la possibilità di inserire, all'interno di tali corsi, gli alunni ucraini iscritti che si trovino nella fascia di età richiesta, nonché il periodo e le modalità di svolgimento.

Si segnala, inoltre, che il CPIA 2 "Ilaria Alpi" è anche **Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo** e può fornire attività di consulenza e formazione su varie tematiche ai docenti coinvolti nell'accoglienza scolastica dei minori ucraini.

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, sottoscritto il 30 gennaio 2015 in attuazione dell'art.3, comma 2, del DPR n. 263/2012, possono essere iscritti ai CPIA lombardi anche i minori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, in presenza di particolari e motivate esigenze, e secondo le procedure indicate nel precitato Accordo.

CPIA 2 “Ilaria Alpi” – Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo

Piazza Costa 23, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Tel.: 02 91974839

MIMM0CD00G@istruzione.it

<https://cpia2milano.edu.it/sede-cinisello-balsamo/>

CPIA 3 “Manzi” – Sud Milano

Via Liguria 7, 20089 ROZZANO (MI)

Tel.: 02 8250444

MIMM0CE00B@istruzione.it

<https://www.cpiamanzi.edu.it/>

CPIA 4 “Legnano”

Via Santa Teresa 30, 20025 LEGNANO (MI)

Tel.: 03 31540489

MIMM0CF007@istruzione.it

<https://www.cpialegnano.edu.it/>

CPIA 5 “Milano Centrale”

Via Pontano 43, 20127 MILANO (MI)

Tel.: 02 45375400

MIMM0CG003@istruzione.it

<https://www.cpia5milanocentrale.edu.it/>

7. Materiali e risorse

7.1 Risorse e strumenti per l'apprendimento

Nella [Nota n. 576 del 24 marzo 2022](#) (*Studenti in arrivo dall'Ucraina: contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole*), sono state suggerite tre distinte scansioni temporali per l'agire delle scuole:

- una **prima fase di “tempo lento per l'accoglienza”**, fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti;
- una **seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”**, anche con la collaborazione delle comunità territoriali, mediante patti di comunità, nel periodo estivo;
- una **terza fase di “integrazione scolastica”**, nell'a.s.2022/2023, con modalità diversificate in relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran parte ignote.

Il Ministero ha predisposto una prima raccolta di materiali per l'accoglienza, disponibili nella sezione “Emergenza educativa Ucraina”, in fase di allestimento nel sito istituzionale:

<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>

all'interno della quale è possibile reperire i principali documenti relativi all'inserimento scolastico dei minori con background migratorio, al sistema scolastico ucraino e ad alcune risorse educative.

Ad integrazione di questi materiali, si intendono segnalare di seguito ulteriori risorse per supportare l'apprendimento dei profughi ucraini inseriti nelle istituzioni scolastiche del nostro territorio:

1) Risorse educative in ucraino per assicurare la continuità didattica del percorso scolastico:

- *Guida all'accesso ai programmi scolastici nel Ministero dell'Istruzione ucraino*, con le istruzioni per la traduzione in italiano, realizzata dall'Associazione italiana di insegnanti di Storia “Clio 92”: <https://drive.google.com/file/d/1LA-cNfr6bGRAhwr6LPM-rqsq61RChzEh/view> ;
- *Guida ai testi scolastici ucraini*, con le istruzioni per scaricare i manuali in .pdf utilizzati nelle diverse classi delle scuole ucraine, realizzata dall'Associazione italiana di insegnanti di Storia “Clio 92”: <https://drive.google.com/file/d/1A8YkJNkajktxHXpxMQMQ48CHs9JM6xZY/view> ;
- Risorse educative in ucraino (versioni digitali di libri di testo, etc.) nella piattaforma europea *School Education Gateway*: <https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/online-ed-resources-ua.htm> ;

2) Risorse e materiali per l'apprendimento dell'italiano L2:

- *Corso di italiano per stranieri*, livelli A1-A2-B1-B2, realizzato da RaiScuola:
<https://www.raiscuola.raiscuola.it/italianoperstranieri> ;
- *Vocabolario visivo*, realizzato da RaiScuola:
<https://www.raiscuola.raiscuola.it/percorsi/vocabolariovisivo> ;
- Corsi gratuiti di italiano come lingua straniera (siti in inglese):
<https://www.theitalianexperiment.com/> ;
<http://www.oggi-domani.com/OGGI-DOMANI.ONLINE.spring16/index.htm> ;
<https://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml> ;
- Corso digitale AKELIUS per l'apprendimento della lingua italiana, realizzato dall'UNICEF:
<https://www.unicef.it/media/reimagine-education-con-la-fondazione-akelius-per-l-acquisizione-di-competenze-li/> ;
- Materiale didattico gratuito per l'insegnamento dell'italiano a stranieri:
<http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/> ;
<https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico> ;
<http://ciaoamici.rizzolieducation.it/index.html> ;
<http://www.iperbole.bologna.it/cdlei/notizie/109:47153/> ;
<http://www.italiano2.info/> ;
<https://integriamoci.wordpress.com/2010/11/30/materiale-didattico-per-principianti/> ;
<https://www.sentascusiprof.it/italiano-L2-alfabetizzazione-alunni-stranieri.html> ;
http://www.centrocome.it/?page_id=83 ;
<http://www.viverelitaliano.com/activities.php?ac=> ;
<http://www.comeitaliani.it/> ;
<http://www.scudit.net/mdindice.htm> ;
<http://www.didatticarte.it/Blog/> ;

3) Testi semplificati per apprendenti non italofoeni:

- https://static.erickson.it/Products/LIBRO_978-88-590-1436-2_X832_Facilitare-e-semplificare-libri-di-testo/Pdf/SFO_978-88-590-1436-2_Facilitare-e-semplificare-libri-di-testo.pdf ;
- <https://www.giuntiscuola.it/materiali/facilitazione-e-selezione-dei-testi> ;
- <http://www.testisemplificati.com/> ;
- <https://www.guamodiscuola.it/p/materiali-didattici-semplificati.html> ;
- <https://www.risorsendidattiche.net/>

8. Associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore

Si fornisce di seguito un elenco delle associazioni, delle fondazioni e degli enti del terzo settore che hanno comunicato, all'Ufficio X o al Comune di Milano, la disponibilità a realizzare iniziative di solidarietà a sostegno dei profughi ucraini inseriti nelle istituzioni scolastiche del territorio, ai quali ci si potrà rivolgere per eventuali progetti di accoglienza e supporto:

ENTE	OFFERTA	NOMINATIVO REFERENTE	CONTATTO MAIL e SITO INTERNET ISTITUZIONALE
CARITAS Salesiani di Sesto S. Giovanni	Corsi di italiano per cittadini stranieri con docenti volontari	Laura Amadini	associazione@volcaritassal.it https://www.volcaritassal.it/Start.php
CBM Italia	Laboratori inclusivi (primaria e I grado); webinar per docenti; materiali per l'inclusione educativa		info@cbmitalia.org www.cbmitalia.org
ASSOCIAZIONE CI VUOLE UN FIORE	Supporto di bambini e adolescenti in lutto	CATERINA FERRARI	caterina@civuoleunfiore.org www.civuoleunfiore.org
FONDAZIONE ANGELO ERBA	Supporto per l'inserimento scolastico dei giovani profughi ucraini - fascia studenti tra i 14 e 18 anni.	PAOLO FERRI	francescagarelli5@gmail.com
FONDAZIONE MISSION BAMBINI	Interventi gratuiti di supporto all'accoglienza dei bambini ucraini inseriti nelle scuole primarie	IRENE VILLA ALESSANDRO BOSCHINI	irene.villa@missionbambini.org alessandro.boschini@missionbambini.org
TUaSCUOLA A SOSTEGNO DELL'UCRAINA	Attività pomeridiana di ristoro, gioco/merenda ed insegnamento dei primi rudimenti della lingua italiana con educatori e madrelingua ucraini, rivolte a mamme ucraine ed ai loro bambini dai 6 anni di età.	FRANCO VINETTI	f.vinetti@tuascuola.it https://unioneprofessori.it/ SEDE -Milano, via Sambuco 15 zona Porta Ticinese
NTMY Foundation	Supporto a iniziative di inserimento rivolte a studentesse e studenti ucraini- fornitura materiale scolastico	Gioacchino Cruciani	g.cruciani@atypicalpartner.com https://www.ntmy.foundation
UNICEF-piattaforma	Disponibilità strumenti quali la piattaforma Akelius per l'apprendimento della	Sarah Martelli	smartelli@unicef.org https://www.unicef.org/education/emergencies

	lingua italiana (4-11 anni) Corso Digitale per l'Apprendimento delle Lingue in modalità ibrida		
MATIFIC	Risorse digitali per l'apprendimento della matematica per bambini da 5 a 11 anni	Lorella Griotti	lorella@slatescience.com https://www.matific.com/it/it/home/
ASSOCIAZIONE FIORELLA GHILARDOTTI	Sostegno allo studio di giovani donne adolescenti, secondo ciclo scolastico; attività di tutoraggio individuale su materie umanistiche, scientifiche e artistiche e iniziative extra curricolari di gruppo orientate all'integrazione sociale, culturale e ambientale.	Maria Cristina Tre	associazionefiorella@gmail.com https://associazionefiorella.eu/
MUSEO BOTANICO	Spazi e competenze nei mesi estivi.	Donatella Stergar	www.museocity.it